

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 136/1971 SUL BENZENE.

Con riferimento all'applicazione della Convenzione in oggetto nella legislazione nazionale e nella pratica e con particolare riferimento all'articolato della stessa, si rappresenta quanto segue.

Si elencano, preliminarmente, i testi normativi e regolamentari, per effetto dei quali le disposizioni della Convenzione in oggetto trovano applicazione:

- **Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303**, "Norme generali per l'igiene del lavoro";
- **Legge 29 maggio 1974, n. 256** – Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- **Legge 22 febbraio 1994, n. 146** (*Legge comunitaria 1993*) – Art. 35 "Impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative";
- **Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758** – Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
- **Decreto Ministeriale 10 dicembre 1996, n. 707** –Regolamento concernente l'impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative;
- **Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52** – Attuazione della direttiva 92/32/CEE, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
- **Decreto legislativo 25 febbraio, 1998, n. 90** –Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
- **Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345** – Attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
- **Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66** - di attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro – che ha modificato il *titolo VII* del D.lgs 626/94;
- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151** – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- **Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25** - di attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro – che ha inserito il *titolo VII – bis* (*protezione da agenti chimici*) nel D.lgs 626/94;
- **Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65** – Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi e successive modifiche e integrazioni;

- **Decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260** – Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi;
- **Titolo IX** del D.lgs 626/94, relativo alle sanzioni, come modificato dai decreti legislativi n. 66/2000 e n. 25/2002.

- **Articolo 1**

Con riferimento a quanto viene richiesto riguardo questo articolo si rimanda all'elenco di normative sopra riportato e nel quale sono ricomprese le disposizioni che prevedono l'adozione delle misure di protezione previste dalla Convenzione in esame e da applicare alle attività lavorative di cui al presente articolo.

- **Articolo 2**

Le limitazioni all'uso del benzene e ai prodotti contenenti benzene hanno determinato la necessità di utilizzare agenti chimici sostitutivi del benzene (altresì detto benzolo) che risultino innocui o meno nocivi.

Le disposizioni che disciplinavano l'utilizzo di questi ultimi (artt. 18, 19 e 33 del D.P.R. 19.03.1956, n. 303), sono state successivamente sostituite con le previsioni normative contenute nel Decreto legislativo 2.02.2002, n. 25 *"Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro"*.

Il suddetto decreto ha, infatti, integrato il D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, introducendo il Titolo VII – bis "Protezione da agenti chimici", che in particolare, all'art. 72 – *sexies*, comma 1, prescrive l'obbligo da parte del datore di lavoro, di eliminare o ridurre il rischio eventualmente rilevato, sostituendo l'agente chimico pericoloso, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti che, nelle condizioni d'uso, non siano o siano meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Qualora la natura dell'attività non consenta di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'adozione di una serie di misure indicate in ordine di priorità nel su richiamato comma e a cui si rinvia.

In ogni caso, le suddette disposizioni non si applicano all'uso del benzene nei carburanti, nei processi industriali, che non permettono l'emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni alle norme vigenti, nei laboratori per fini di ricerca, sviluppo e analisi.

- **Articolo 3**

Non esistono, allo stato, deroghe temporanee, in riferimento alle disposizioni richiamate nel presente articolo.

- **Articolo 4**

In relazione al presente articolo, si rinvia a quanto rappresentato nella risposta all'osservazione formulata dalla Commissione di esperti.

- **Articolo 5**

Al riguardo, si fa presente che il Titolo VII del d.lgs 626/94 (*Protezione da agenti cancerogeni o mutageni*), come modificato dal decreto legislativo 25.2.2000, n. 66 (*Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro*) prevede espressamente, all'art. 64 (*cfr.*), l'obbligo per il datore di lavoro di adottare specifiche misure tecniche, organizzative, procedurali (quali: *limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti, garantire la regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti, prevedere procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate, ecc.*) e all'art. 65 (*cfr.*) di predisporre misure igieniche per l'adeguata protezione dei lavoratori esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene.

- **Articolo 6, comma 1**

Pur in presenza del titolo VII d.lgs 626/94, introdotto dal citato decreto n. 66/2000, rimangono vigenti, in attuazione del presente articolo della Convenzione, le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 (come integrati dall'art. 36 d.lgs 626/94) del D. P.R. n. 303/56, a cui si rimanda.

Per i commi 2 e 3 dell'articolo in esame si rimanda alle risposte di cui all'osservazione della Commissione di esperti.

- **Articolo 7**

L'art. 62 del citato D.Lgs. 626, prevede che il datore di lavoro eviti o riduca l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare procedendo, in via prioritaria, sempre se ciò sia *tecnicamente possibile*, alla sua sostituzione o al suo utilizzo in ciclo chiuso. Se il ricorso ad un sistema chiuso *non è tecnicamente possibile* il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile; in questo caso non può essere superato il valore limite stabilito per il benzene nell'Allegato VIII-bis del D.lgs 626/94.

- Articolo 8

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 62 d.lgs 626, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione di rischi.

Detta valutazione deve tenere conto, in particolare, oltre che delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti o utilizzati, della loro concentrazione, anche della capacità dello stesso agente di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, in relazione, anche al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.

L'Allegato VIII-bis del D.lgs 626/94 (aggiunto dall'art. 10 del d.lgs n. 66/2000) oltre a fissare, anche per il benzene il valore limite di esposizione professionale, prevede, per tale agente, la possibilità di un significativo contributo all'esposizione, dovuto all'assorbimento cutaneo. Per tale motivo, nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'art. 63, comma 3, il datore di lavoro deve tener conto tra i possibili modi di esposizione, anche di quello in cui vi è assorbimento cutaneo, privilegiando, in tal caso, l'adozione di tutte le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuali in conformità a tale possibilità, ai sensi del comma 4, *lett. e*) dello stesso articolo 63.

E' tenuto, altresì, ad attuare tutte le previsioni contenute nel comma 4 del su citato articolo e nell'art. 64, in particolare *lett. b*), relativa alla limitazione dell'esposizione dei lavoratori.

- Articoli 9, 10 e 11

Con riguardo ai suddetti articoli, si rinvia a quanto rappresentato nelle risposte all'osservazione formulata dalla Commissione di esperti.

- Articolo 12

Ai sensi dell'art. 35 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, i recipienti che contengono benzene, o preparati contenenti benzene, devono essere etichettati in conformità alle disposizioni della **legge 29 maggio 1974, n. 256**, e successive modificazioni ed integrazioni.

A questa legge (c.d. "legge madre"), sono seguiti il **Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52** – Attuazione della direttiva 92/32/CEE, concernente classificazione, imballaggio e di etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato dal Decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90 e il **Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65** – Attuazione delle direttive 1994/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, come modificato dal D.lgs 28 luglio 2004, n. 260.

Con riferimento al D.lgs n. 52/97, si vedano in particolare gli articoli 20 e 21, mentre con riguardo al D.lgs n. 65/2003, gli articoli 9 e 10, nonché l'allegato IV.

- **Articolo 13**

Le disposizioni del suddetto articolo sono attuate attraverso le prescrizioni contenute negli articoli 21 e 22 (di tutela generale) e 66 e 72- *octies* del D.Lgs. n. 626/94 (nello specifico campo di rischio).

In questi ultimi è disposto che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: *gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione, le misure igieniche da osservare, la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego, ecc.*

Peraltro, il suddetto obbligo di informazione e formazione va adempiuto prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in cui venga impiegato il benzene e ripetuto, con frequenza almeno quinquennale, ed in ogni caso ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni i cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

Per ulteriori approfondimenti si vedano gli articoli su richiamati.

- **Articolo 14**

L'attività di vigilanza e di ispezione volta a garantire l'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro viene svolta, in linea generale, eccetto, dunque, settori di specifica competenza, dalle Aziende Sanitarie locali (Strutture territoriali del Servizio Sanitario Nazionale), ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 626/94. Ciò a seguito dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale, attuata con Legge n.23 dicembre 1978 n.833, che ha demandato alle Regioni lo svolgimento delle funzioni amministrative relative alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro.

Al personale delle ASL, nell'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo è riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, già attribuita agli ispettori del lavoro.

I suddetti organi di vigilanza espletano, in linea generale, la loro attività di controllo, attraverso accessi eseguiti direttamente sui luoghi di lavoro, tanto sulla base di specifiche segnalazioni o richieste, quanto per autonoma iniziativa o nell'ambito di programmi di vigilanza prestabiliti. Qualora, nel corso di tali accessi, si rilevino delle violazioni, tali da integrare illeciti penali, i suddetti organi sono tenuti, a farne denuncia all'autorità giudiziaria. Contestualmente viene impartita al contravventore un'apposita prescrizione, contenente, insieme alla contestazione dell'illecito, l'individuazione di un termine (tecnicamente adeguato), entro il quale sanare la situazione di irregolarità. Se il datore di lavoro provvede a regolarizzare detta situazione, conformemente a quanto indicato nella prescrizione, il pubblico ministero procede all'archiviazione del procedimento penale e il relativo reato si estingue, con il pagamento di una somma a titolo di oblazione. Diversamente il procedimento penale prosegue il suo *iter*.

Si sottolinea, al riguardo, che l'introduzione dello strumento della prescrizione ex art. 20 del D.lgs 758/94, oltre a concorrere all'abbattimento delle situazioni di rischio (percentuale di ottemperanza superiore all'80%), ha ridotto in materia consistente il ricorso al processo penale in caso di violazioni attinenti l'igiene e sicurezza del lavoro, con conseguente minimizzazione del rischio di prescrizione dei reati, tanto frequente in passato da costituire incentivo alla non regolarizzazione delle situazioni di rischio.

Il titolo IX del d.lgs 626/94 (*cfr.*), come integrato dal d.lgs n. 66/2000 e dal D.lgs n. 25/2002 prevede, in particolare, le sanzioni da applicare in caso di contravvenzioni commesse, in violazioni delle prescrizioni in materia dai vari soggetti, che, in base ai ruoli ricoperti, risultano essere i responsabili.

Risposte alla Osservazione della Commissione:

In riferimento alle osservazioni formulate dalla Commissione di esperti per l'applicazione delle Convenzioni e Raccomandazioni si precisa quanto segue:

Articolo 4 e articolo 1 b)

Le presenti disposizioni sono attuate, nell'ordinamento nazionale, attraverso il Decreto del Ministro della sanità (ora della salute), di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro dell'industria (ora delle attività produttive), 10 dicembre 1996, n. 707, emanato in attuazione dell'art. 35 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria "93"), ai sensi del quale sono stabiliti i divieti e le limitazioni d'uso del benzene nelle attività lavorative.

Il suddetto Decreto, le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 35 su richiamato, hanno sostituito quelle della legge 5 marzo 1963, n. 245, prescrive all'art. 1:

- a. *Nelle attività lavorative, anche se esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici, alle quali siano comunque addetti lavoratori, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, n. 626/94, è vietato l'uso del benzene e di sostanze e preparati contenenti benzene in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa;*
- b. *Il divieto di cui sopra non si applica: ai carburanti alle sostanze e ai preparati adoperati in processi industriali che non permettono l'emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti; alle sostanze e preparati usati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi; ai rifiuti.*

Si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che la Legge 4.11.1997, n. 13, dal titolo "*Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene*", oltre a prevedere il tenore massimo di benzene nelle benzine non superiore all'1% in volume, ha altresì, stabilito l'obbligo di dotare l'intera rete delle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti di adeguati dispositivi di recupero dei vapori di benzina, proteggendo, in tal modo, i lavoratori addetti all'erogazione del carburante dall'inalazione dei vapori di benzene.

Articolo 6, co.2

Con riferimento all'attuazione di queste disposizioni, si fa presente che, per il benzene, l'attuale valore limite di esposizione professionale (con riferimento ad un periodo di otto ore), indicato nell'allegato VIII bis del D.lgs 626/94, è di **1 ppm** (parte per milione nell'aria) corrispondente in unità mg/m³ (milligrammi su metro cubo) a 3,25.

In ogni caso, il datore di lavoro, pur nel rispetto del suddetto valore, è obbligato, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs 626/94, titolo VII sulla *protezione degli agenti cancerogeni e mutageni* (modificato dal D.lgs n. 66/2000) ad evitare o ridurre l'utilizzazione del benzene (incluso nell'elenco degli agenti cancerogeni) sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo,

sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con un sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.

Se la suddetta sostituzione non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione del benzene avvenga in un sistema chiuso. In difetto, deve provvedere affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile, che in ogni caso, non deve superare il valore di cui all'*all. VIII bis* del 626/94.

Oltre le disposizioni su riportate e dirette a ridurre al minimo i danni che potrebbero derivare ai lavoratori dall'uso del benzene, vanno menzionate anche le altre prescrizioni, sempre vincolanti per il datore di lavoro, riguardanti le modalità per procedere all'effettuazione della valutazione del rischio (art. 63 d.lgs 626/94), le misure tecniche, organizzative, procedurali (art. 64), le misure igieniche (art.65), l'informazione e la formazione dei lavoratori (art. 66), l'esposizione non prevedibile (art.67), cui si rimanda.

Ulteriore obbligo del datore di lavoro è, inoltre, quello di attenersi alle disposizioni relative a operazioni lavorative particolari (es.: *la manutenzione*), per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti.

In tal caso, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza e fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo la presenza dei lavoratori in tale aree compatibilmente con le necessità delle lavorazioni:

- a) *dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;*
- b) *fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.*

Comma 3

In merito all'applicazione del suddetto paragrafo, si fa presente che l'art. 72 - *sexies*, co. 2, D.lgs 626/94, dispone quanto segue: "*Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco non esaustivo nell'allegato VIII-sexties o in loro assenza con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali*".

Articolo 9, co. 1

In riferimento all'attuazione del suddetto articolo si fa presente che la sorveglianza sanitaria, per i lavoratori esposti agli agenti cancerogeni, quale il benzene, ai sensi dell'art. 69 del Decreto 626/94 (*cfr.*), comprende gli esami clinici e biologici, ritenuti necessari dal medico competente, in relazione allo specifico rischio. Detto articolo deve raccordarsi con la disposizione generale dell'art. 16 d.lgs 626/94 che disciplina le modalità in base a cui deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria, che quindi comprende:

- a) *accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;*
- b) *accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.*

In base alle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati, compreso l'esame del sangue, potrebbe rendersi necessario per il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adottare misure preventive e protettive per i singoli lavoratori.

Si prevede, inoltre, che, anche una volta cessata l'attività lavorativa, potrebbe rendersi opportuno per i lavoratori che hanno subito esposizioni ad agenti cancerogeni, sottoporsi periodicamente a successivi accertamenti sanitari.

Si richiama, inoltre, l'art. 72-decies del D.lgs 626/94 (*cfr.*), con riferimento specifico alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti agli agenti chimici e col quale viene fissata, di norma, una periodicità annuale o una periodicità diversa decisa dal medico competente, ma adeguatamente motivata, riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione dei rischi e dei risultati della sorveglianza sanitaria.

E' previsto, inoltre, che le Aziende Sanitarie locali, quali organi di vigilanza, possano disporre con provvedimento motivato, che la sorveglianza sanitaria abbia contenuti più accurati e una periodicità diversa rispetto a quanto stabilito dal medico competente.

Comma 2

I predetti Titoli VII e VII bis del D.lgs 626/94 non prevedono possibilità di esonero dall'obbligo di sorveglianza medica.

Articolo 10, co. 1 e 2

Il medico competente come definito nel d.lgs 626/94 è un medico altamente qualificato, in quanto in possesso di uno dei seguenti titoli:

1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro, in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni, individuate, ove

necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

2. docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro.

Il predetto medico effettua gli accertamenti sanitari ai sensi dell'art. 16 e sulla base degli esami clinici e dei referti degli esami biologici e specialistici, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica al lavoro. E' previsto, in ogni caso, che, laddove lo ritenga opportuno, il medico competente possa avvalersi della collaborazione di medici specialisti, ferma restando la propria responsabilità in merito alle dichiarazioni di idoneità specifica al lavoro (cfr. art. 17, co.2 d.lgs 626/94).

I prescritti esami medici vengono effettuati a titolo gratuito per i lavoratori, in quanto rientrano nella previsione generale di cui all'art. 3, comma 2, D.lgs 626/94, che così dispone: *"Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in alcun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori"*.

Il medico competente istituisce ed aggiorna, inoltre, sempre sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale (cfr. art. 70 d.lgs 626/94) almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro) fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni.

Inoltre, più specificatamente i lavoratori che, ai sensi dell'art. 69 del d.lgs 626/94, vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, *l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente*. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente.

Si fa presente, inoltre che all'ISPESL è affidato il monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale, utilizzando i flussi informativi provenienti da medici, strutture sanitarie pubbliche e private, nonché istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati e le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, comprese quelle fornite dall'INPS, INAIL e ISTAT (art. 71 d.lgs 626/94).

Articolo 11 co. 1

Il decreto legislativo 25 novembre 1995, n. 646 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento) confluito nel D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"*, prevede per tutto il periodo della gestazione e per 7 mesi dopo il parto, il divieto di esposizione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri che possano comportare il rischio di esposizione agli agenti chimici pericolosi, tra cui il benzene (cfr. art. 7 d.lgs n. 151/2001, con relativo allegato A, lett.B).

Per tutto il periodo per cui è previsto il divieto di esposizione la lavoratrice è addeba ad altre mansioni. In mancanza di mansioni alternative, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel su richiamato art. 7 è sanzionata penalmente (cfr. art. 7, co.7 D.lgs 151/2001).

In ogni caso il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 21 e più specificatamente dell'art. 66 del D.lgs 626/94, provvede ad informare le lavoratrici dei pericoli connessi con l'uso del benzene, quale agente cancerogeno, compresi quelli relativi all'allattamento.

Articolo 11, co.2

L'attuazione di tale disposizione avviene nell'ordinamento nazionale tramite il D.lgs 4 agosto 1999, n. 345 (*Attuazione della direttiva 94/33 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro*) ed in particolare con l'art. 7, che prevede espressamente il divieto di adibire gli adolescenti, intendendo per tali *i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni che abbiano assolto l'obbligo scolastico*, a lavori comportanti esposizione ad agenti cancerogeni (cfr, all. I del d.lgs n. 345/99).

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che tale divieto non si applica ai minori per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. E', inoltre, necessario che tali attività siano preventivamente autorizzate dagli uffici periferici del Ministero del lavoro (DPL - Direzioni Provinciali del lavoro), previo parere dell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

E', invece, previsto un divieto assoluto di adibizione ad ogni tipo di attività lavorativa, ivi compreso anche quelle che comportano esposizione ad agenti cancerogeni, per i bambini, definiti dalla legge, come *i minori di 15 anni che non abbiano assolto l'obbligo scolastico*.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI

1. **Osservazioni inviate dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL**, formulate congiuntamente;
2. **Legge 29 maggio 1974, n. 256** – Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
3. **Legge 22 febbraio 1994, n. 146** (*Legge comunitaria 1993*) – Art. 35 - “Impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative”;
4. **Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758** – Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
5. **Decreto Ministeriale 10 dicembre 1996, n. 707** –Regolamento concernente l’impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative;
6. **Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52** – Attuazione della direttiva 92/32/CEE, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
7. **Decreto legislativo 25 febbraio, 1998, n. 90** –Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
8. **Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345** – Attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
9. **Titolo VII del D.lgs 626/94**, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 66 e **Titolo VII bis del D.lgs 626/94**, introdotto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25;
10. **Titolo IX del D.lgs 626/94 (Sanzioni)**, come modificato dai decreti legislativi n. 66/2000 e n. 25/2002.
11. **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151** – Art. 7 e Allegati -Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
12. **Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65** – Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di preparati pericolosi e successive modifiche e integrazioni;
13. **Decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260** – Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dei preparati pericolosi.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.